PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 62 (Capitolato Allegato C)

Si' nel caso di riscatto, come pure nel caso in cui il Governo non prendesse possesso delle ferrovie che al termine della concessione, queste, insieme con tutti i loro annessi e servizi dipendenti, compreso quello di navigazione sui laghi, dovranno essere consegnate in buono stato di manutenzione e col materiale necessario per esercitarle.

Se cio' non fosse, il Governo avra' diritto di far eseguire le riparazioni necessarie a spese della compagnia, ovvero di obbligare quest'ultima ad eseguirle.

In caso di contrasto o di discrepanza nel giudizio sullo stato della ferrovia, si procedera' nel modo indicato dall'articolo 66.

Le stesse disposizioni si applicheranno quando la societa' venisse a sciogliersi prima del termine della concessione.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-62/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it